

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI****Proroga credito d'imposta acquisto carburanti**

Il D.L. 9.08.2022, n. 115, all'art. 7, ha previsto la proroga del credito d'imposta riferito alle spese sostenute anche durante il 3° trimestre solare dell'anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l'acquisto dei carburanti necessari allo svolgimento dell'attività agricola e della pesca.

E' opportuno ricordare che il credito d'imposta è stata introdotto dall'art. 18, D.L. n. 21/2022, interessando inizialmente il **1° trimestre 2022**. L'ammontare del credito è pari al 20% a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina necessari alla trazione dei mezzi utilizzati per le predette attività.

L'attuale proroga al **3° trimestre 2022** ricomprende nuovamente tutte le imprese che esercitano attività agricole: l'art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, aveva prorogato la misura di sostegno finanziario di cui all'oggetto anche al **2° trimestre 2022**, ma soltanto a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca.

Operativamente parlando, è necessario conteggiare le **fatture d'acquisto del carburante, al netto dell'IVA**, ricomprese all'interno del 3° trimestre 2022. Il credito d'imposta può essere fruito tramite compensazione orizzontale nel Modello F24 entro il 31.12.2022.

Il credito **può anche essere ceduto** secondo le attuali norme procedurali e cumulato con altre agevolazioni di pari oggetto, sempreché il beneficio complessivamente ottenuto (compresi i risparmi d'imposta) non superi l'importo globale dei costi sostenuti.

Il **credito d'imposta** non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa e alla determinazione della base imponibile IRAP, nonché risulterà estraneo al calcolo della deducibilità degli interessi passivi a norma degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

Con la [**risoluzione 30.05.2022, n. 23/E**](#), l'Agenzia ha istituito il codice tributo " 6965" da indicare nel modello F24 per compensare il credito relativo agli acquisti di carburante effettuati nel 1° trimestre 2022.

Per l'utilizzo del credito d'imposta relativo al 3° trimestre 2022 occorrerà pertanto **attendere un analogo provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d'imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1.07.2022 al 30.09.2022.